

Publicato il 09/06/2026

Sent. n. 813/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 185 del 2026, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Iacopo Chizzolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

COMUNE DI CASTEL GOFFREDO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

del decreto di occupazione, ai fini del frazionamento, dell'immissione in possesso e della successiva trascrizione nei registri immobiliari del 31 co. III D.P.R. 380/2011, Rep. n. [omissis] datato [omissis] del Comune di Castel Goffredo (MN), notificato in data [omissis]

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castel Goffredo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti agiscono per l'annullamento del decreto di occupazione, ai fini del frazionamento, dell'immissione in possesso e della successiva trascrizione nei registri immobiliari del Comune di Castel Goffredo n. [omissis], emesso ai sensi dell'art. 31 comma 3 d.P.R. 380/2011.

2. La vicenda amministrativa da cui origina il presente contenzioso può essere così sinteticamente ricostruita.

In data [omissis], il Responsabile del Settore Assetto del Territorio e la Polizia Locale del Comune di Castel Goffredo effettuavano un sopralluogo presso l'area individuata al NCEU al foglio [omissis], mappale [omissis], sub. [omissis], quale bene comune pertinenziale agli immobili ad uso abitazione individuati al foglio [omissis], mappale [omissis], sub. [omissis], con relativo garage al sub. [omissis], e mappale [omissis], sub [omissis], con relativo garage al sub. [omissis].

Tali immobili risultavano essere di proprietà, in quota indivisa di ½ ciascuno, degli odierni ricorrenti; il sopralluogo citato consentiva di verificare che era in corso di realizzazione una vasca ad uso piscina scoperta.

Conseguentemente, in data [omissis], il Comune di Castel Goffredo emetteva l'ordinanza n. [omissis], con cui veniva ordinata la sospensione immediata dei lavori edilizi ed impiantistici di realizzazione della vasca trattandosi di lavori contestati come eseguiti in assenza di titolo edilizio, rilevando altresì la potenziale violazione dell'art. 889 c.c.

In data [omissis], i ricorrenti presentavano istanza per il rilascio di Permesso di Costruire in sanatoria (P.E. n. [omissis]).

Il Comune, rilevando potenziali violazioni dell'art. 889 c.c. per quanto concerne la distanza della vasca dai mappali [omissis] e [omissis], entrambi adiacenti e quest'ultimo di proprietà del Comune, con nota del [omissis] inoltrava richiesta di integrazioni, riguardante anche le dovute convenzioni con i confinanti.

I ricorrenti evadevano la richiesta con nota del [omissis], con cui trasmettevano le integrazioni, ad eccezione delle convenzioni con i confinanti, e, in particolare, del parere positivo del Comune, che nella qualità di confinante si era già espresso negativamente in merito alla costruzione a confine, come da atto di indirizzo della Giunta n. 95 del 22 settembre 2022.

Conseguentemente, con nota del [omissis] il Comune comunicava, ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/1990, che, essendo decorsi i termini ex art. 36, comma 3, D.P.R. n. 380/01 senza che fossero state prodotte all'Ente le richieste convenzioni con i confinanti, sarebbe intervenuto formale provvedimento di diniego alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria.

Con successiva nota n. [omissis], veniva comunicato il provvedimento diniego definitivo che non veniva impugnato dagli interessati.

In data [omissis] seguiva altro sopralluogo durante il quale veniva verificato che la piscina in oggetto risultava terminata.

In considerazione di ciò, il Comune di Castel Goffredo emetteva l'ordinanza n. [omissis] del [omissis], con la quale ordinava ai ricorrenti di provvedere alla demolizione delle opere edilizie ed impiantistiche relative alla vasca ad uso piscina, con obbligo di ripristinare l'originario assentito utilizzo della superficie come area cortiva.

Con nota del [omissis], i ricorrenti comunicavano all'Amministrazione di avere completato, in epoca successiva allo scadere del termine di novanta giorni ex art. 31 D.P.R. 380/2001, i lavori di riduzione in pristino della vasca uso piscina.

Veniva pertanto effettuato ulteriore sopralluogo in data 2 maggio 2024 da parte degli organi di Polizia Locale del Comune, durante il quale emergeva che la demolizione della vasca era stata solo parzialmente eseguita; stante quanto sopra, ex art. 31, commi 3, 4 e 4-bis, D.P.R. 380/2011, il Comune, con decreto n. [omissis], disponeva, nei confronti dei ricorrenti, l'immissione in possesso e la trascrizione nei RR.II. dell'area costituita dal sedime della piscina e dall'ulteriore area necessaria alla demolizione del bene, con l'avviso che il giorno [omissis] i preposti organi del Comune avrebbero fatto accesso all'area cortiva foglio [omissis], mappale [omissis], sub. [omissis], ai fini del frazionamento.

A ciò faceva seguito una comunicazione via *pec* indirizzata al Comune, con cui i ricorrenti chiedevano l'annullamento in via di autotutela del sopra citato decreto di occupazione, frazionamento ed immissione, in ragione dell'avvenuto totale ripristino dello stato die luoghi.

Seguiva altro sopralluogo degli organi della Polizia Locale del Comune, in data 31 maggio 2024, durante il quale emergeva che la demolizione della vasca era stata completamente eseguita, con pavimentazione del sedime della piscina e del sedime dell'area cortiva circostante.

Conseguentemente, con provvedimento di autotutela n. [omissis], il Comune di Castel Goffredo revocava il precedente decreto n. [omissis] e contestualmente notificava in allegato al medesimo i verbali dei sopralluoghi di data [omissis], al fine di permettere ai ricorrenti *“di chiarire [...] la propria posizione in merito alla mancata ottemperanza”* dell'ordinanza comunale n. [omissis].

A riscontro di tale ultimo provvedimento, i ricorrenti inviavano al Comune comunicazione difensiva con la quale chiedevano l'annullamento degli atti del procedimento e la personale audizione.

I ricorrenti venivano sentiti in data [omissis]. Gli stessi confermavano l'avvenuto ripristino, a quella data, dei luoghi, ammettendo peraltro che tale ripristino era stato successivo al termine di novanta giorni concesso nell'ordinanza n. [omissis], e chiedevano che il Comune non procedesse all'acquisizione ed al frazionamento.

Il Comune emanava però il decreto del [omissis], notificato in data [omissis], oggetto della presente impugnativa, con cui ribadiva la necessità di procedere ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001, commi 3, 4 e 4-bis, dichiarando nuovamente l'intervenuta acquisizione del bene al patrimonio comunale indisponibile, come effetto automatico della scadenza del termine di novanta giorni di cui all'ordinanza n. [omissis].

3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di censura:

i) *ILLEGITTIMITA' DELLA NOTIFICA DEL VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL [omissis] E DEL VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL [omissis] PER VIOLAZIONE DI LEGGE E/O ECCESSO DI POTERE*, per essere stata eseguita successivamente all'eliminazione dell'abuso edilizio e al ripristino dello stato dei luoghi;

ii) *CONTRADDITTORIETA' ED ILLEGITTIMITA' DEL VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL [omissis]*, in ragione della circostanza che, all'epoca del sopralluogo del [omissis], come emerge all'evidenza dalle fotografie contenute nel medesimo verbale, non esisteva alcuna vasca neppure in forma ridotta e/o parziale;

iii) *CONTRADDITTORIETA' ED ILLEGITTIMITA' DEL VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL [omissis]*, in quanto i ricorrenti avevano provveduto alla eliminazione completa dell'opera abusiva prima del verbale di sopralluogo del [omissis], e comunque prima della notifica del medesimo avvenuta - in uno con il provvedimento del [omissis] - solo in data [omissis], di talché il procedimento non avrebbe potuto avere seguito;

iv) *ILLEGITTIMITA' DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI "REVOCA IN AUTOTUTELA DEL PROVVEDIMENTO DI OCCUPAZIONE AI FINI DEL FRAZIONAMENTO, DELL'IMMISSIONE IN POSSESSO E DELLA SUCCESSIVA TRASCRIZIONE NEI REGISTRI IMMOBILIARI" E DEL "DECRETO DI OCCUPAZIONE, AI FINI DEL FRAZIONAMENTO, DELL'IMMISSIONE IN POSSESSO E DELLA SUCCESSIVA TRASCRIZIONE NEI REGISTRI IMMOBILIARI DEL 31 CO. III D.P.R. 380/2011", REP. N. [omissis] DATATO [omissis] DEL COMUNE DI CASTEL GOFFREDO (MN), PER VIOLAZIONE DI LEGGE E/O ECCESSO DI POTERE*, in quanto l'eliminazione dell'abuso edilizio è avvenuta nel [omissis], ben prima della notifica dei provvedimenti di cui all'oggetto di questo capitolo, soprattutto prima della notifica, avvenuta il [omissis], del decreto n. [omissis].

4. Si è costituito in giudizio il Comune di Castel Goffredo, chiedendo il rigetto del gravame.

5. Alla camera di consiglio del 4 marzo 2026 fissata per l'esame della domanda cautelare proposta dai ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione con l'avviso sensi dell'art. 60 c.p.a. di una possibile sua definizione con sentenza in forma semplificata.

6. Il ricorso va accolto sulla base della fondatezza, e del rilievo assorbente, del terzo motivo di censura.

7. In punto di diritto vanno richiamati i principi già espressi in materia da questa Sezione con le sentenze 24 maggio 2025 n. 460, e 8 aprile 2026 n. 487.

7.1. Giova premettere che l'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 prevede, quale conseguenza della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, un'automatica fattispecie acquisitiva al patrimonio comunale dell'opera abusiva e della relativa area di sedime, subordinata però all'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, previa notifica all'interessato. Infatti i commi 3 e 4 così dispongono: «3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita

non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. 4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.».

7.2. I procedimenti repressivi in materia edilizia devono seguire una corretta scansione procedimentale, la quale è costituita (i) dall'ordine di demolizione, con cui viene assegnato il termine di novanta giorni per effettuare la rimessione in pristino ed evitare le ulteriori conseguenze pregiudizievoli; (ii) dall'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, tramite verifica sul posto e relativo verbale; (iii) dall'atto dichiarativo dell'acquisizione al patrimonio comunale, che costituisce il titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione dell'acquisto della proprietà in capo al Comune o all'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo. L'atto che dichiara l'acquisizione ha la funzione di definire l'oggetto del trasferimento di proprietà, in quanto individua con precisione il bene acquisito e la relativa area di sedime, nonché l'eventuale ulteriore area, nei limiti del decuplo della superficie abusiva, che occorre acquisire, sulla base di una valutazione specificamente motivata, per esigenze di interesse pubblico connesse con le norme urbanistiche vigenti (cf. anche Cons. Stato, sez. VI, 1 settembre 2021, n. 6190).

7.3. L'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione è dichiarativo e non costitutivo, in quanto si limita a prendere atto di un effetto che si è già prodotto alla scadenza del termine indicato nell'ordinanza di demolizione, legittimando gli adempimenti successivi (immissione dell'amministrazione nel possesso del bene e trascrizione dell'acquisto nei registri immobiliari).

Come chiarito dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 16/2023, alla scadenza del termine di novanta giorni previsto dall'ordinanza di demolizione l'amministrazione diviene *ipso iure* proprietaria del bene abusivo attraverso l'accertamento dell'inottemperanza. Con la notifica dell'accertamento «*il bene si intende acquisito a titolo originario al patrimonio pubblico - con decorrenza dalla scadenza del termine fissato dall'art. 31, salva la proroga eventualmente disposta - e di conseguenza eventuali ipoteche, pesi e vincoli preesistenti vengono caducati unitamente al precedente diritto dominicale, senza che rilevi l'eventuale anteriorità della relativa trascrizione o iscrizione (cfr. Cons. St., Sez. VII, 8 marzo 2023, n. 2459). L'accertamento della inottemperanza certifica il passaggio di proprietà del bene al patrimonio pubblico e costituisce il titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente».*

7.4. Sulla funzione dell'accertamento dell'inottemperanza e sulle modalità con cui viene dichiarato il trasferimento della proprietà si è formato recentemente un orientamento giurisprudenziale (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. II, n. 806/2024) che, pur nel rispetto del principio di diritto enunciato dalla Plenaria, evidenzia come l'automatismo acquisitivo, ove rigidamente applicato, finirebbe per generare implicazioni debordanti dalla *ratio* al medesimo sottesa, con pregiudizio sia per le esigenze di certezza permeanti il regime di circolazione dei beni immobili sia per le finalità ripristinatorie perseguite dal sistema sanzionatorio edilizio.

Secondo questo orientamento, a cui il Collegio intende aderire, l'automatismo dell'acquisizione richiede dei temperamenti, precipuamente allorquando, dopo l'infruttuoso decorso termine di novanta giorni *ex art. 31, comma 3, del D.P.R. 380/2001*, si sia, da un lato, verificato l'adempimento spontaneo da parte del soggetto sanzionato, così da ricondurre, sia pure in ritardo, lo stato dei luoghi alla condizione di legittimità edilizia primariamente salvaguardata dall'ordinamento, e non sia stata, dall'altro lato, ancora formalmente acclarata, mediante apposito atto ricognitivo, l'inottemperanza all'ingiunzione demolitoria e la perdita della proprietà, né trascritto l'effetto acquisitivo ai fini dell'opponibilità di quest'ultimo nei confronti di eventuali terzi aventi causa dell'immobile ormai depurato dalla *res abusiva*. Sul punto, la citata sentenza n. 806/2024 sottolinea quanto segue: «*in linea generale ... il proprietario non ha più alcun diritto a porre in essere la demolizione dopo la scadenza del termine dei 90 giorni, spettando alla discrezionalità dell'amministrazione di valutare se coinvolgerlo ulteriormente nella stessa ... Le possibili variabili a tale – condiviso – schema ricostruttivo generale conseguono alle difficoltà dei Comuni di dare seguito alle sanzioni ripristinatorie, come dimostrato dalla sempre denunciata scarsa incidenza casistica degli abusi*

concretamente demoliti rispetto a quelli effettivamente accertati. Nella prassi, cioè, accade sovente che i provvedimenti ripristinatori rimangano lettera morta per incapacità, semplice inerzia, ovvero addirittura scelta consapevole dell'amministrazione procedente. La meccanicistica applicazione dei principi di diritto poc'anzi enunciati finirebbe dunque per determinare un incredibile quantitativo di situazioni nelle quali, a prescindere da qualsivoglia analisi del caso concreto, lo stato di diritto non corrisponde allo stato di fatto, a discapito delle più elementari esigenze di certezza delle situazioni giuridiche. Vero è che la formulazione della norma non sembra lasciare spazio a momenti interruttivi della sequenza procedimentale che consegue all'avvenuta adozione dell'ingiunzione a demolire. Il Collegio ritiene tuttavia che l'effetto acquisitivo, seppure immediato, sia da considerare sottoposto ad una sorta di ineludibile condizione sospensiva, da ravvisare nel formale accertamento dell'inottemperanza, notificato "all'interessato" (art. 31, comma 4). L'applicazione della sanzione ablatoria, peraltro, in ragione della sua massima afflittività, presuppone necessariamente l'apertura di una parentesi accertativa/informativa che da un lato consente all'amministrazione di verificare l'elemento materiale dell'illecito, dall'altro mette il suo autore in condizione di difendersi, potendo trattarsi del nudo proprietario, estraneo e finanche inconsapevole della prima fase del procedimento. Essa risponde dunque ad esigenze di garanzia di difesa, ma anche a logiche di risparmio, stante che l'avvenuta demolizione spontanea, seppure tardiva, soddisfa pienamente e a costo zero le esigenze di buon governo del territorio dell'amministrazione vigilante.».

7.5. Dunque, l'acquisizione della proprietà rimane sottoposta a una condizione sospensiva implicita, che lascia al proprietario o all'autore dell'abuso un margine temporale ulteriore per dare esecuzione all'ordine di demolizione, se il privato ottempera anche tardivamente, ma comunque prima che il Comune abbia definitivamente adottato il provvedimento di acquisizione, l'effetto dell'acquisizione è reversibile, in quanto lo scopo per cui l'acquisizione è stata prevista dal legislatore, ossia incentivare la demolizione delle opere abusive, è stato comunque raggiunto (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 24/09/2025, n. 7516; sez. II, 24/01/2025, n. 558).

In tal modo, il privato responsabile dell'illecito ripara spontaneamente, con il proprio comportamento, il *vulnus* causato al paesaggio, all'ambiente e all'ordinato assetto del territorio. L'esecuzione spontanea tardiva esonera il Comune dal dover anticipare le spese della demolizione delle opere abusive e dall'attività di recupero nei confronti del responsabile dell'abuso.

La valorizzazione di tale comportamento risponde a una logica di autoresponsabilità, utile per gestire il conflitto tra cittadino e pubblica amministrazione in chiave collaborativa, dando rilevanza alle condotte *post factum* idonee a riparare l'offesa. Il paradigma sanzionatorio è efficacemente sostituito da quello riparativo, con maggiore beneficio per l'interesse pubblico.

7.6. Sempre in relazione al perfezionamento della fattispecie acquisitiva, la giurisprudenza amministrativa ha altresì sottolineato la necessità che l'amministrazione apra una parentesi accertativa quando riceva notizia dell'eventuale spontanea ottemperanza all'ordine di demolizione da parte dell'ingiunto.

È stato affermato, in particolare, che "*L'effetto ablatorio in favore del Comune quindi si verifica ope legis in forza dell'inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione. Tuttavia, tale effetto, ancorché discendente automaticamente dall'inottemperanza, non esclude la necessità che il suo verificarsi debba formare oggetto di un atto amministrativo che, sia pure avente carattere dichiarativo, rappresenta l'accertamento ricognitivo della consistenza immobiliare oggetto di trasferimento e costituisce titolo necessario per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari del trasferimento dell'immobile*" (Cons. Stato, sez. VI, 17 agosto 2021 n. 5901).

7.7. Il perfezionamento della fattispecie acquisitiva è subordinato, quindi, a un atto avente valore provvedimento, da adottare attraverso una procedura in cui devono essere assicurati il contraddittorio e il diritto di difesa delle parti. Per essere efficace, la difesa deve comprendere anche la possibilità di provare la tardiva ottemperanza, che corrisponde, sul lato pubblico, al principio di economia a cui è subordinata l'intera attività amministrativa. Questo principio è soddisfatto quando l'amministrazione abbia conseguito il suo obiettivo per adempimento tardivo del privato.

Il rispetto delle garanzie procedurali, lungi dal costituire baluardo formale strumentalmente invocato per procrastinare, ovvero scongiurare, la demolizione dell'abuso, costituisce il giusto punto di incontro fra i contrapposti interessi tutelati dal legislatore, ossia, da un lato il rispetto dell'ordinato sviluppo del territorio, di cui il previo titolo edilizio costituisce garanzia primaria, e dall'altro la tutela della proprietà, che può essere espropriata con finalità sanzionatorie solo se il proprietario non manifesti alcuna intenzione di procedere al ripristino dello stato dei luoghi, mantenendo intatta una condizione illegittima del suolo.

7.8. In questo quadro, il verbale del sopralluogo, in genere demandato alla Polizia Locale, con il quale si constata l'omessa demolizione del manufatto abusivo, costituisce un atto istruttorio endoprocedimentale, che precede il provvedimento vero e proprio di accertamento dell'inottemperanza alla demolizione (così Cons. Stato, sez. II, 23 gennaio 2023, n. 714).

7.9. In definitiva, il perfezionamento della fattispecie acquisitiva delineata nell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 è sempre procedimentalizzato, e aperto all'accertamento dell'eventuale ottemperanza tardiva all'ordine di demolizione da parte dell'ingiunto.

8. Nel caso di specie, la suddetta parentesi accertativa è iniziata con il verbale di sopralluogo del [omissis], ed è stata chiusa con il provvedimento espresso di accertamento dell'inottemperanza di data [omissis], oggetto di impugnazione.

In effetti, al verbale di sopralluogo del [omissis], con il quale è stata accertata l'ottemperanza solo parziale, ha fatto seguito il decreto n. [omissis], nel quale si dà espressamente atto dell'avvenuto accertamento dell'inottemperanza (basato sulle risultanze del predetto verbale).

Tale decreto, tuttavia, è stato revocato in autotutela con il decreto n. [omissis], perché era mancata una fase accertativa in contraddittorio dell'inottemperanza. Questo secondo decreto è stato espressamente adottato anche al fine di consentire un apporto collaborativo dei ricorrenti.

Al provvedimento di revoca in autotutela può pertanto attribuirsi la natura di proroga implicita del termine per ottemperare, con rinvio dell'effetto acquisitivo ad un momento successivo.

L'intervenuta spontanea demolizione delle opere abusive nelle more comporta, per tutto quanto sopra esposto, l'illegittimità del provvedimento di acquisizione, il quale non ha tenuto conto del fatto che la completa demolizione della vasca era già stata accertata con il verbale del [omissis] (cfr. doc. 11 di parte ricorrente), ossia tardivamente ma in una data antecedente al perfezionamento della fattispecie acquisitiva.

9. Le considerazioni che precedono appaiono sufficienti a condurre all'accoglimento del ricorso, assorbita ogni altra censura che non sia stata oggetto di specifica disamina, con il conseguente annullamento dell'impugnato provvedimento.

10. Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Mauro Pedron, Presidente

Costanza Cappelli, Referendario, Estensore

Laura Marchio', Referendario

L'ESTENSORE
Costanza Cappelli

IL PRESIDENTE
Mauro Pedron

IL SEGRETARIO